

DIRITTO SOCIETARIO

Non esonerati da responsabilità i sindaci entrati in carica dopo i fatti dannosi

di Lucia Recchioni



La Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sul tema della **responsabilità degli amministratori e dei sindaci** con l'**ordinanza n. 14873**, depositata ieri, 11 maggio.

Gli **amministratori di una S.p.A.** successivamente **fallita** e i componenti del **collegio sindacale** venivano condannati al **risarcimento del danno di 1.250.000 euro**.

Pur sussistendo una **causa di scioglimento della società** gli amministratori avevano infatti **continuato a svolgere nuove operazioni**; i **sindaci**, d'altra parte, **non si erano attivati** impugnando le illegittime delibere delle assemblee ma si erano limitati a **manifestare le loro preoccupazioni**, invitando l'assemblea stessa ad assumere gli **opportuni provvedimenti** e ad esternare le loro perplessità sulle valutazioni patrimoniali.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha fornito interessanti spunti con riferimento alla responsabilità dei **sindaci**.

Invero, richiamando i precedenti orientamenti, è stato ricordato che **non è sufficiente ad esonerare da responsabilità i sindaci la circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori**, o, addirittura, di aver **assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi**, allorché, assunto l'incarico, **fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione** e di porvi rimedio, in modo da poter **prevenire danni ulteriori** (Cassazione, n. 18770/2019).

Sicuramente, poi, il compimento di **operazioni incompatibili** con la situazione di scioglimento in cui versa la società è un **atto contrario ai doveri** al cui rispetto è tenuto l'amministratore e correttamente risulta essere stato determinato il **danno patrimoniale**.

Va sul punto ricordato che **non è giustificata la liquidazione del danno** in misura pari alla **perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività**, in quanto **non tutta la perdita che emerge dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere imputata alla prosecuzione dell'attività** medesima, potendo la stessa prodursi anche, durante la fase di liquidazione, per il solo fatto della **svalutazione** dei cespiti aziendali (**Cassazione, n. 17033/2008**).

Allo stesso modo, il danno **non può essere quantificato** in misura pari alla **differenza tra attività e passività** accertate in sede concorsuale, dovendo essere commisurato alle **conseguenze** delle violazioni contestate (**Cassazione, n. 11155/2021**).

Correttamente, invece, nel caso di specie, il danno è stato liquidato nell'ambito di un'apposita c.t.u., individuando le **perdite riconducibili al periodo successivo** allo scioglimento della società e **depurandole da tutte le voci non afferenti a nuove operazioni in senso proprio** (ma connesse, invece, ad una mera gestione conservativa).